

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### RIMBORSO/COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

I contribuenti possono richiedere, al sussistere di specifiche condizioni, il **rimborso** e/o la **compensazione nel mod. F24** del credito IVA trimestrale (**primo, secondo e terzo trimestre**), utilizzando il mod. IVA TR, recentemente aggiornato alla luce delle novità introdotte dal 2015.

N.B. Il nuovo modello va **utilizzato a decorrere** dalle richieste di rimborso / utilizzo in compensazione del **credito IVA relativo al 1° trimestre 2015**.

A tale proposito va evidenziato che per effetto:

- dell'introduzione dello **split payment** per le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici, in base al quale l'IVA a debito viene versata direttamente da tali soggetti;
- dell'estensione del **reverse charge alle prestazioni di servizi** di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, **relative ad edifici**;

si può verificare un **aumento delle situazioni nelle quali si determina un saldo IVA a credito** con la conseguente opportunità di richiedere il rimborso / compensazione dello stesso.

#### REQUISITI RICHIESTI

La richiesta di rimborso / compensazione può essere presentata a **condizione** che:

1. il credito IVA maturato sia di importo **superiore a € 2.582,28**
2. **nel singolo trimestre, sussista 1 dei seguenti requisiti:**

Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.

Sono considerate **“ad aliquota zero”**:

- le **operazioni attive** effettuate dalle **imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge** ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72;
- le **altre ipotesi di applicazione del reverse charge**, tra le quali rientrano ora le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.

N.B. Le operazioni assoggettate allo split payment di cui al nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono incluse tra quelle che consentono il **rimborso del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media**.

Effettuazione di **operazioni non imponibili** (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un **ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate**.

N.B. Le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le **operazioni non soggette ad IVA** per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura come previsto dall'art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni risultano, di fatto, penalizzanti ai fini della verifica del requisito in esame.

Effettuazione di **acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili.**

In tal caso il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Effettuazione delle seguenti **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies**, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:

- **lavorazioni** relative a beni mobili materiali;
- **trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;**
- servizi **accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;**
- servizi **creditizi, finanziari e assicurativi** resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare; di **importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.**

Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle N.B. "altre" operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura.

**Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia** ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero **con rappresentante fiscale in Italia**, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.

Si rammenta che la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisce solo al **credito maturato nel trimestre** e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.

I contribuenti con **contabilità presso terzi** (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), che optano per la **liquidazione IVA c.d. "posticipata"** devono avere riguardo **all'imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento**. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2015) ma le **operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015**.

#### **PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

Il rimborso del credito IVA richiede la **prestazione della garanzia se il relativo importo è superiore a € 15.000**. In particolare:

<b>Soggetto non "a rischio"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prestazione di garanzia;</b> ovvero</li><li>• <b>senza garanzia</b> se l'istanza è munita del <b>visto di conformità</b> (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e della <b>dichiarazione sostitutiva di atto notorio</b> (resa con la sottoscrizione di un'apposita Sezione del modello) attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.  Il <b>limite di € 15.000 è riferito all'intero anno</b>. Così, ad esempio, se è stata presentata un'istanza di rimborso per il primo trimestre per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente un'altra per il secondo trimestre di ulteriori € 6.000, in relazione a quest'ultima è necessario disporre, per evitare la garanzia, sia del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</li></ul>
<b>Soggetto "a rischio"</b>	<p>È <b>obbligatorio prestare la garanzia</b>. È considerato a rischio il soggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. che esercita un'attività d'impresa da meno di 2 anni (ad esclusione delle start-up innovative);</li><li>b. al quale, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:<ul style="list-style-type: none"><li>– 10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano € 150.000;</li><li>– 5% degli importi dichiarati se gli stessi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;</li><li>– 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli stessi superano € 1.500.000;</li></ul></li><li>c. che presenta l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presenta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;</li><li>d. che richiede il rimborso del credito IVA risultante all'atto della cessazione dell'attività.</li></ol>

## MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario **presentare in via telematica il mod. IVA TR entro l'ultimo giorno del mese successivo** al trimestre. In caso di **utilizzo in compensazione** nel mod. F24 vanno riportati specifici codici tributo.

Credito IVA	Termine di presentazione mod. IVA TR	Codice tributo
Primo trimestre 2015	30.4.2015	6036
Secondo trimestre 2015	31.7.2015	6037
Terzo trimestre 2015	2.11.2015	6038

### Limiti alla compensazione

Come previsto per il credito IVA annuale, anche per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del **credito IVA trimestrale per un importo:**

<b>pari o inferiore a € 5.000 annui</b>	Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale <b>senza attendere il giorno 16 del mese successivo</b> a quello di presentazione dell'istanza. La compensazione può essere operata comunque soltanto <b>dopo aver presentato</b> il mod. IVA TR.
<b>superiore a € 5.000 annui</b>	Il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;</b></li><li>• esclusivamente attraverso i <b>servizi telematici</b> forniti dall'Agenzia delle Entrate.</li></ul>

Il limite (€ 5.000) va calcolato **distintamente** a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.

N.B. I crediti IVA trimestrali sono **sogetti al limite annuale** di € 700.000 / 1.000.000 **se utilizzati in compensazione**, mentre **non vi sono limiti se richiesti a rimborso**.

### Erogazione prioritaria del rimborso

Alcuni soggetti, tra cui rientrano, tra l'altro:

• Imprese <b>subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge</b> ex art. 17, comma 6, lett. a)
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1 "recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (codici Ateco 2007 "38.31.10" e "38.32.10")
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0 "produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati" (codice Ateco 2007 "24.43.00")
• Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 "produzione di alluminio e semilavorati" (codice Ateco 2007 "24.42.00")

sono ammessi **all'erogazione del rimborso IVA in forma "accelerata"** (entro 3 mesi dalla richiesta).

L'erogazione prioritaria spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Enti pubblici assoggettate a **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72. La stessa è riconosciuta per un importo **non superiore all'ammontare complessivo dell'IVA** applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinato il credito. Così, ad esempio, qualora il credito IVA del primo trimestre risulti pari a € 30.000 e le operazioni assoggettate a split payment siano pari a € 100.000 (IVA 22%), lo stesso sarà rimborsato prioritariamente limitatamente ad € 22.000.

## DICHIARAZIONE 730: LE CINQUE VERIFICHE PER IL RILASCIO DEL VISTO

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E del 26 febbraio scorso sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni 730, il rilascio del visto su tale modello consegue alla verifica di **cinque aspetti**: la corrispondenza delle ritenute subite con le certificazioni esibite; la verifica degli attestati degli acconti versati o trattenuti; la verifica delle deduzioni e delle detrazioni e la loro corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita; il controllo che i crediti d'imposta non superino i limiti previsti per legge e spettino effettivamente sulla base dei dati della dichiarazioni e della documentazione esibita; la

verifica dell'ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenza d'imposta per la quale è stato richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Questi cinque controlli devono essere eseguiti da coloro che devono rilasciare il visto sulla dichiarazione senza che vengano richieste valutazioni di merito di alcun genere. **E il controllo di tali dati mette al riparo tali intermediari dal rispondere di imposte, interessi e sanzioni che dovessero eventualmente emergere in caso di controllo.**

---

## EQUITALIA – NUOVO MODELLO PER LE RATEAZIONI

---

Il Decreto Milleproroghe, di recente convertito nella legge n. 11/2015, ha previsto una nuova possibilità di accedere ad un piano di rateazione dei debiti tributari per coloro che, **alla data del 31.12.2014, sono già decaduti da un precedente piano di rateazione.**

Il nuovo piano di rateazione può avere un **massimo di 72 rate** e non è prorogabile: il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza.

La riapertura dei termini è stata disposta con una modifica all'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 (decreto Renzi), che aveva già disposto un'analogia possibilità per i contribuenti che erano decaduti da un precedente piano di rateazione al 22.06.2013 e che presentavano richiesta entro il 31.07.2014. Proprio a seguito della novità introdotta dal Decreto Milleproroghe, Equitalia **ha pubblicato ieri sul proprio sito un fac-simile di istanza** per chiedere la nuova dilazione.

---

## ABILITAZIONE A RICEVERE IL 730/4

---

In vista della scadenza per l'invio delle Certificazioni Uniche, è bene ricordare che i sostituti d'imposta che **non hanno mai comunicato all'amministrazione finanziaria i dati del soggetto abilitato a ricevere i 730**, dovranno obbligatoriamente farlo attraverso **il nuovo quadro CT della certificazione unica** da trasmettere entro lunedì 9 marzo.

Questa è, infatti, una segnalazione bloccante del flusso delle CU che la procedura di controllo ministeriale produce. Per questo i sostituti che sanno di trovarsi in questa situazione, prima di trasmettere le CU, dovranno compilare il quadro CT (segnalandone la presenza anche nel frontespizio) individuando il soggetto abilitato a ricevere i 730/4, che potrà o coincidere con il medesimo sostituto che dispone di un'utenza Entratel o Fisconline, o in alternativa essere rappresentato da un intermediario incaricato.

---

## CERTIFICAZIONE UNICA\_ LA TRASMISSIONE TELEMATICA

---

E' scaduto il 9 marzo (**almeno per quanto riguarda i redditi dichiarabili nel 730**) il termine per l'invio telematico della certificazione unica alle Entrate. Professionisti e imprese dovranno prestare molta attenzione sia alla gestione delle ricevute che Entratel restituisce agli intermediari, sia agli eventuali file scartati. Con riguardo alla ricevuta di Entratel, occorre segnalare, infatti, che per ogni percipiente per cui sono stati trasmessi i dati si riceverà una singola ricevuta. Ad esempio, se i dati riguardano mille soggetti saranno restituite (con un unico file) altrettante ricevute.

L'altra questione importante **riguarda i file scartati da Entratel**, in quanto il sistema potrebbe scartare parte dei dati rilasciando sia le ricevute attestanti l'avvenuto (e corretto) invio per alcuni percipienti, sia la segnalazione di scarto per i percipienti con dati errati (per esempio il codice fiscale non corretto). Al riguardo, sembrano possibili **due soluzioni**: il sostituto d'imposta potrebbe, per esempio, inviare nuovamente l'intero contenuto del file con i dati di tutti i percipienti, sia quelli già accolti che quelli da rettificare (l'ultimo invio effettuato entro la scadenza del 9 marzo dovrebbe sostituire integralmente il precedente); in alternativa, gli operatori potrebbero procedere ad un invio parziale, con i soli dati corretti dei percipienti scartati, facendo attenzione a non sovrascrivere e annullare il file già inviato. In quest'ultimo caso, si dovrà fare attenzione nell'integrare i dati del primo invio, in quanto se il secondo invio si sovrapponesse al primo si rischierebbe di annullare completamente la prima comunicazione e risulterebbero negli archivi dell'Anagrafe tributaria soltanto i nominativi (e i dati) della seconda comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate, nella **Circolare n. 14/E/2015** contenente chiarimenti sul reverse charge, ha individuato puntualmente un **elenco di codici attività le cui prestazioni rientrano nel reverse charge**.

E', infatti, alla **tabella Ateco 2007** che si deve fare riferimento per individuare la tipologia di prestazioni da assoggettare a reverse charge, **senza tenere conto dell'attività normalmente svolta dal prestatore**, al quale non è, pertanto, richiesto di appartenere al "settore edile" o delle "pulizie". Non è nemmeno richiesto che la prestazione avvenga in forza di un contratto di subappalto. In sostanza, il rinvio ai codici attività è finalizzato ad individuare la tipologia di prestazione e non l'attività del prestatore.

---

### FATTURAZIONE ELETTRONICA-OBBLIGO DAL 31 MARZO

---

E' scaduto il 31 marzo il termine per l'**obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche**. Sono interessate al nuovo obbligo tutte le **Amministrazioni pubbliche**, non solo quelle riportate nell'elenco Istat, ma anche le autorità indipendenti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001.

**La fatturaPa è un documento informatico, in formato xml**, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, che garantisce l'origine e l'integrità del contenuto. La FatturaPA dovrà contenere le informazioni obbligatorie ai fini fiscali secondo la normativa vigente, e quelle necessarie per una corretta trasmissione della fattura attraverso il Sistema di Interscambio.

La trasmissione delle fatture, infatti, **dovrà avvenire escusivamente attraverso il sistema di interscambio -Sdi-** in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file, con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare i controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. Con l'avvio della nuova fase obbligatoria, **le amministrazioni non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea**, e trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo, le PA non potranno nemmeno procedere al pagamento - neppure parziale- fino all'invio del documento in formato elettronico.

<b>NOVITA' LAVORO</b>
-----------------------

---

### TFR IN BUSTA PAGA

---

La Legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di richiedere la liquidazione della quota maturanda di TFR a partire dal mese di marzo 2015 e fino al mese di giugno 2018. Successivamente, con il DPCM n. 29/2015 sono state fornite le norme attuative per la **liquidazione di tali importi**.

Preme evidenziare che l'erogazione mensile della quota maturanda di TFR risulta essere **una**  
N.B. **facoltà per il lavoratore**, il quale è dunque libero di decidere in tal senso, mentre risulta essere **un**  
**obbligo per il datore di lavoro** nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore.

### **LAVORATORI BENEFICIARI**

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. i **lavoratori dipendenti** da datore di lavoro del **settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi**.

Rimangono esclusi:

- i lavoratori **domestici**;
- i lavoratori dipendenti del **settore agricolo**;
- i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la **corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi**;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a **procedure concorsuali**;

- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un **accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-*bis* della Legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un **piano di risanamento** attestato di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da **datori di lavoro** per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati **autorizzati** interventi di **integrazione salariale straordinaria e in deroga**, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un **accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti** di cui all'articolo 7, della Legge 27 gennaio 2012, n.3.

N.B. Rimane, infine, **preclusa** la **possibilità** di vedersi liquidata la **Qu.I.R.** in busta paga per i **lavoratori dipendenti** che, a fronte di un **contratto di finanziamento** che comporta la **cessione del quinto dello stipendio**, abbiano fornito il **TFR a garanzia del predetto finanziamento**. Tale preclusione permane fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

### **QUOTA EROGABILE SOTTO FORMA DI QUIR**

La **Qu.I.R.** da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla **quota maturanda di TFR, al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto**.

Si ricorda che la **richiesta di liquidazione della Qu.I.R.** può essere **esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari**.

### **MODALITÀ DI RICHIESTA**

I **lavoratori** interessati sono **tenuti a richiedere al datore di lavoro** la liquidazione mensile della Qu.I.R. presentando l'**apposito modello**, allegato al DPCM n. 29/2015, debitamente **compilato e validamente sottoscritto**.

N.B. Preme evidenziare che non è previsto alcun termine per esercitare l'opzione. Rimane, invece, fermo il **termine di validità della stessa al 30 giugno 2018** ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Si ricorda, inoltre, che l'opzione, una volta esercitata, è **irrevocabile** fino alla predetta (30 giugno 2018 ovvero data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente).

### **TEMPI DI LIQUIDAZIONE**

Il datore di lavoro, a partire **dal periodo di paga** decorrente dal **mese successivo** a quello di **presentazione dell'istanza** da parte del lavoratore, provvede alla **liquidazione della Qu.I.R.**, sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione.

### **TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE**

La **QU.i.R.**

- è **assoggettata a tassazione ordinaria** e **concorre** alla formazione del **reddito complessivo** per il **calcolo delle addizionali e delle detrazioni d'imposta**. **Non concorre**, invece, alla determinazione del **reddito complessivo** ai fini dell'attribuzione del **bonus 80 euro**;
- **non costituisce imponibile ai fini previdenziali**.

### **finanziamento**

Ai **datori di lavoro** che abbiano alle proprie dipendenze **fino a 49 addetti**, non tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, è riconosciuta la **facoltà** di accedere ad una speciale forma di **finanziamento** per far fronte alla **liquidazione** mensile della **Qu.I.R.** ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

È, invece, **preclusa** tale facoltà per i **datori di lavoro** che superano tale limite dimensionale (**più di 49 addetti**) i quali già ora sono tenuti, comunque, al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero ai Fondi pensione.

---

## OBBLIGO INAIL PER L'AMMINISTRATORE UNICO

---

Con la **nota n. 1501/2015**, l'**Inail** ha risposto ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro inerente la sussistenza o meno dell'**obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative**.

Secondo l'istituto, l'amministratore unico è soggetto ad imposizione assicurativa Inail. Infatti, **i soci che svolgono un'attività lavorativa, manuale o non manuale**, in favore dell'azienda con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo svolgimento materiale dell'attività da parte del socio comporta l'obbligo della tutela assicurativa, anche se questi riveste, al contempo, il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

---

## CERTIFICAZIONE UNICA – L'INPS SPIEGA COME OTTENERLA

---

Con la **circolare n. 71** di ieri **8 aprile 2015**, l'**Inps** ha illustrato le **modalità attuative relative al rilascio della Certificazione Unica 2015 ed i diversi canali a disposizione dell'utenza** per ottenerla.

Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 **dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it)** cliccando sul banner "Certificazione Unica 2015" presente nell'home page, oppure accedendo al menu "Servizi per il cittadino" > (PIN) > Certificazione Unica 2015, oppure dal menu "Elenco di tutti i servizi" > Certificazione Unica 2015.

Ai cittadini in possesso di un indirizzo di **posta elettronica CEC\_PAC**, noto all'Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente.

I cittadini che hanno indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all'atto della richiesta del PIN sono informati **via email** della disponibilità della Certificazione Unica sul sito dell'Istituto. In ogni caso, considerando il significativo numero di utenti che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi online, l'**Inps** ha approntato **modalità alternative** attraverso i seguenti canali di accesso: servizi erogati dalle **strutture territoriali dell'Inps, postazioni informatiche self service** presenti in tutte le strutture territoriali dell'Inps, dove gli utenti in possesso di PIN possono procedere direttamente alla stampa dei modelli CU, attraverso la **posta elettronica certificata** (per i cittadini che la posseggono, previa richiesta all'indirizzo [CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it](mailto:CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it)), o anche tramite **posta elettronica semplice** (allegando alla comunicazione istanza scannerizzata), **Patronati, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati all'assistenza fiscale**.

---

## RINNOVATO IL CONTRATTO DEL COMMERCIO

---

In data **30 marzo 2015**, tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stata stipulata l'**ipotesi di accordo** per il rinnovo del CCNL 26 febbraio 2011 (ratificato con modifiche il 6 aprile 2011) per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal **1° aprile 2015** ed ha validità fino al **31 dicembre 2017**.

L'intesa ha stabilito un **aumento** retributivo lordo a **regime** pari ad **euro 85,00** per il **IV livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 5 tranches ed ha introdotto, tra l'altro, novità in tema di **flessibilità dell'orario di lavoro** e di disciplina del **contratto a tempo determinato**.

**SCADENZARIO APRILE**

<b>Venerdì 10 aprile</b>	
<b>COMUNICAZIONE 2014 “CLIENTI-FORNITORI” SOGGETTI MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2014 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, limitatamente alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
<b>COMUNICAZIONE 2014 “BLACK LIST” SOGGETTI MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti mensili. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Le comunicazioni relative a novembre / dicembre 2014 potevano essere inviate utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto del limite di € 500 per singola operazione.
<b>Mercoledì 15 aprile</b>	
<b>MOD. 730/2015 PRECOMPILATO</b>	Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2015 precompilato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, che dispone Pin;</li> <li>• mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>
<b>Lunedì 20 aprile</b>	
<b>COMUNICAZIONE 2014 “CLIENTI-FORNITORI” ALTRI SOGGETTI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2014 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti non mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA. Per il 2014 sono esonerati dalla comunicazione in esame gli Enti pubblici e, limitatamente alle operazioni attive di importo inferiore a € 3.000, al netto IVA, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti nonché le agenzie di viaggio.
<b>Lunedì 27 aprile</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
<b>Giovedì 30 aprile</b>	
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà aprile 2015*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*